

# Fondazione 2° pilastro swissstaffing

## Riassunto delle principali disposizioni dei piani di previdenza FIX INTERN (valido dal 01.01.2026)

### 1. Definizioni

Società affiliata:

Il datore di lavoro è una società di lavoro temporaneo aderente all'associazione swissstaffing.

Fondazione:

L'istituto di previdenza ha lo scopo di assicurare le collaboratrici e i collaboratori temporanei e fissi delle Società affiliate a swissstaffing contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

Consiglio di fondazione:

L'organo supremo della Fondazione, che è responsabile della sua gestione generale. Il Consiglio di fondazione è costituito da un numero uguale di rappresentanti delle Società affiliate e di rappresentanti degli assicurati. Nel 2025 è costituito da 6 persone.

Amministrazione:

L'azienda di servizi Aon Suisse SA amministra la Fondazione sotto l'autorità e il controllo del Consiglio di fondazione.

swissstaffing c/o Aon Suisse SA  
Avenue Edouard-Dubois 20  
2000 Neuchâtel  
Tel.: +41 (0)58 266 28 02

LPP - LFLP:

LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LFLP: Legge federale sul libero passaggio.

Conto di risparmio/ avere di vecchiaia:

Il conto della persona assicurata, gestito dalla Fondazione, destinato a finanziare le sue prestazioni di vecchiaia. È costituito dalla quota di risparmio dei contributi versati dal datore di lavoro e dal salariato, dagli apporti di libero passaggio (o apporti personali), dalle eventuali attribuzioni della Fondazione e dagli interessi accreditati annualmente. Almeno una volta all'anno, la Fondazione consegna ad ogni assicurato un certificato d'assicurazione.

### 2. Chi è assicurato presso la fondazione

Ogni collaboratrice fissa e ogni collaboratore fisso che:

- ha già compiuto 17 anni e;
- non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento;
- beneficia di un salario annuo superiore a CHF 22'680.-;
- non è invalido oltre il 70 % ai sensi dell'AI.

### 3. Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il 1° giorno di lavoro:

- se il contratto è stipulato per un periodo indeterminato;
- se il periodo determinato dell'assunzione supera 3 mesi.

E a partire dal giorno in cui

- l'assunzione è prolungata, se il contratto iniziale prevedeva un periodo inferiore a 3 mesi.

L'infortunio, la malattia, il servizio militare/civile e il congedo di maternità, di paternità o di assistenza non comportano la fine dell'assicurazione.

### 4. Obblighi dell'assicurato al momento dell'affiliazione

Al momento dell'affiliazione alla Fondazione, l'assicurato deve:

- apportare tutti gli averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio (obbligo legale);
- comunicare all'amministrazione, conformemente all'avviso d'uscita ricevuto dal suo precedente istituto di previdenza, gli importi relativi alla prestazione di libero passaggio calcolati per il giorno dell'uscita, del matrimonio e del 50° compleanno, nonché l'importo della parte LPP e le informazioni relative alla PPA e agli acquisti;
- inoltre chiedere al precedente istituto di previdenza il versamento della sua prestazione di libero passaggio sul conto bancario della Fondazione:

UBS Neuchâtel  
IBAN CH86 0029 0290 5461 3949 H oppure  
CCP 80-2-2, Conto n° 290/ 290-546139.49H  
a favore di «Fondazione 2° pilastro swissstaffing»

La comunicazione deve contenere il suo cognome e nome (secondo il passaporto/la carta d'identità), il n° AVS, il nome del suo nuovo datore di lavoro e la menzione "fisso"

### 5. Salario assicurato

Il salario assicurato presso la Fondazione è pari al salario di base AVS (salario determinante), dedotto l'importo di coordinamento LPP.

L'importo di coordinamento può variare da una Società all'altra (scelta della Società); l'importo è situato tra CHF 0.- e CHF 26'460.-.

La Società può fissare un limite superiore per il salario annuo determinante. Secondo il regolamento della Fondazione, il limite deve trovarsi fra CHF 90'720.- e CHF 907'200.- (limite legale massimo).

### 6. Contributi

Il contributo totale può variare in funzione della scelta della Società in merito al contributo di risparmio:

Età <sup>1)</sup>	Risparmio Standard	Risparmio medio	Risparmio massimo	Rischio e spese <sup>2)</sup>
18 a 24 anni	0.0 %	0.0 %	0.0 %	2) 2.0 %
25 a 34 anni	7.0 %	9.0 %	11.0 %	2) 2.0 %
35 a 44 anni	10.0 %	12.0 %	14.0 %	2) 2.0 %
45 a 54 anni	15.0 %	17.0 %	19.0 %	2) 2.0 %
da 55 anni al	18.0 %	20.0 %	22.0 %	2) 2.0 %

<sup>1)</sup> Età: anno civile meno anno di nascita.

<sup>2)</sup> Per i piani che prevedono una rendita d'invalidità minima pari al 60 % del salario assicurato, i contributi rischio sono maggiorati dello 0.15 %.

Per i piani che prevedono un capitale al decesso complementare, i contributi rischio sono maggiorati dello 0.05 % (capitale pari al 100 % del salario assicurato) o dello 0.15 % (capitale pari al 200 % del salario assicurato).

Contributi dell'assicurato e della Società:

Ogni assicurato deve pagare un contributo in funzione del suo salario assicurato. Il tasso di contribuzione varia in funzione dell'età e secondo la scelta della Società affiliata in merito al livello di contribuzione e alla ripartizione.

La ripartizione del contributo fra la Società affiliata e gli assicurati (scelta della Società) può essere uno dei seguenti:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| - Società: 50 % | Assicurato: 50 % |
| - Società: 60 % | Assicurato: 40 % |
| - Società: 80 % | Assicurato: 20 % |

## **7. Contributo in caso d'incapacità di lavoro a causa di malattia, infortunio, servizio militare/ civile o congedo di maternità/paternità/assistenza**

Durante i periodi di assenza sopraindicati, il salariato percepisce delle indennità per perdita di guadagno.

Durante il periodo in cui la Società ha l'obbligo legale di versare il salario [articoli 324a CO (scala bernese) o 329f CO (congedo di maternità) o 329 g CO (congedo di paternità) o 329i CO (congedo di assistenza)] oppure in caso di indennità sostitutive soggette all'AVS, l'assicurato e il datore di lavoro continuano a pagare i contributi.

Terminato il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario, i contributi non sono più dovuti, ma l'assicurato rimane affiliato alla Fondazione fino al momento dell'uscita (fine del contratto).

Se la malattia o l'infortunio portano all'invalidità, riconosciuta dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), l'assicurato e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi durante i 9 mesi che precedono la data di riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI. A partire da questo momento, il pagamento dei contributi va a carico della Fondazione, alimentando in particolare il conto di risparmio.

## **8. Fine dell'assicurazione**

L'assicurazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro; essa si estende per il mese successivo contro i rischi di decesso e di invalidità, sempre che l'assicurato non entri in servizio presso un nuovo datore di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è sciolto dal Datore di lavoro e l'assicurato ha già compiuto 55 anni, l'assicurato ha la possibilità di chiedere la continuazione dell'assicurazione a titolo facoltativo.

## **9. Prestazione di libero passaggio (uscita)**

L'uscita dalla Fondazione dà diritto a una prestazione di libero passaggio (PLP), sempre che l'assicurato disponga di un avere di vecchiaia. La PLP è trasferita al nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, secondo le informazioni fornite dall'assicurato.

In casi particolari, menzionati nel questionario, la PLP può essere pagata in contanti. Vanno osservate le restrizioni legali.

L'importo della PLP è pari all'avere di risparmio acquisito il giorno d'uscita. Le prestazioni minime previste dalla LPP e dalla LFLP sono garantite.

Un avviso d'uscita è consegnato all'assicurato che lascia la Fondazione. Esso contiene i dettagli dell'importo della sua prestazione di libero passaggio e le informazioni legali da trasmettere al nuovo istituto di previdenza, nonché un questionario relativo al versamento. Questo questionario va compilato dall'assicurato e rinviato all'amministrazione.

## **10. Prestazioni in caso di invalidità o di decesso**

Se tutte le condizioni per la corresponsione sono adempite, la Fondazione può versare le seguenti prestazioni previste dal regolamento:

a) in caso di invalidità:

- una rendita temporanea d'invalidità calcolata in base all'avere di vecchiaia proiettato e all'aliquota di conversione, non inferiore tuttavia al 50% del salario assicurato (o al 60%, a seconda del piano di previdenza scelto dal datore di lavoro);
- delle rendite per figli di invalido;
- l'esenzione dal pagamento dei contributi;

b) in caso di decesso:

- una rendita al coniuge o una liquidazione unica;
- una rendita al partner;
- delle rendite per orfani;
- una rendita ai coniugi divorziati;
- un capitale al decesso per gli assicurati non sposati;
- un capitale al decesso complementare versato in ogni caso, pari al 50%, 100% o 200% del salario assicurato (secondo il piano scelto dal datore di lavoro), tuttavia non superiore al quintuplo dell'importo del salario massimo preso in considerazione ai sensi della LPP.

Si raccomanda vivamente agli assicurati, per il caso del decesso, di:

- a) notificare alla Fondazione un/una eventuale partner e
- b) designare nominatamente i beneficiari conformemente al regolamento. I relativi moduli possono essere richiesti presto all'amministrazione.

## **11. Comportamento in caso di sinistro**

L'assicurato o gli aventi diritto notificano il caso assicurato alla Società affiliata, la quale riunirà le informazioni necessarie per la pratica e si assumerà l'incarico di contattare l'amministrazione.

L'assicurato o gli aventi diritto sono responsabili di fornire tutte le indicazioni necessarie a sbrigare la pratica.

## **12. Prestazioni di vecchiaia**

All'età di pensionamento secondo l'AVS sono corrisposte le prestazioni seguenti:

- una rendita di vecchiaia oppure;
- un capitale di vecchiaia, sempre che l'assicurato inoltri la relativa domanda scritta all'amministrazione; per le persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge con firma autenticata da un notaio;
- delle rendite per figli di pensionato, sempre che le condizioni per la corresponsione siano adempite.

Il pensionamento anticipato è ammesso a partire dall'età di 58 anni; il pensionamento può essere differito fino all'età di 70 anni, a condizione che il datore di lavoro acconsenta.

In caso di riduzione del grado d'occupazione in ragione del 20% almeno dopo il 58° compleanno, l'assicurato può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale.

Esiste la possibilità di aprire un conto pensionamento anticipato.

## **13. Promozione della proprietà d'abitazioni**

L'assicurato può chiedere un prelievo anticipato di una parte o del totale del suo avere di risparmio individuale (con restrizioni a partire dall'età di 50 anni) per un'abitazione di proprietà. Secondo la LPP, l'importo minimo del prelievo anticipato è fissato a CHF 20'000.-.

In caso di prelievo anticipato, le prestazioni della Fondazione sono ridotte e l'assicurato deciderà se desidera stipulare, per proprio conto, un'assicurazione complementare a titolo privato presso una compagnia d'assicurazioni.

Come alternativa, l'assicurato può costituire in pegno il totale o una parte del suo avere di previdenza (con restrizioni).

**L'amministrazione è a vostra disposizione per ulteriori informazioni:**

**Tel.: +41 (0)58 266 28 02**

**E-Mail: [swissstaffing@aon.com](mailto:swissstaffing@aon.com)**